


Prot. RI/2023/0005872
del 22/02/2023



CONVENZIONE
TRA
ROMA CAPITALE
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI
E
ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA



PARCO REGIONALE
DELL'APPIA ANTICA

ROMA CAPITALE
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
SCHEMA DI CONVENZIONE

Programma di attività culturali e interventi di manutenzione all'interno del territorio del Parco
Regionale dell'Appia Antica

Il Comune di Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nella persona del Sovrintendente Claudio Parisi Presicce, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Lovatelli 35, in forza dei poteri che gli derivano dall'art. 34, del vigente statuto di Roma Capitale, d'ora in poi Sovrintendenza

e

ENTE REGIONALE PARCO DELL'APPIA ANTICA con sede in via Appia Antica, n. 142 00179 Roma C. F. 96289850586, nella persona del Direttore dott.ssa Alma Rossi (di seguito denominato Ente Parco)

Premesso

che Roma Capitale, e per essa la Sovrintendenza Capitolina, annovera tra i suoi compiti istituzionali le attività concernenti la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico e promuove e favorisce la realizzazione di iniziative volte alla salvaguardia del proprio patrimonio culturale;

che il comprensorio del Parco dell'Appia Antica è un'area di alto valore storico, paesaggistico e ambientale, all'interno del quale sono presenti monumenti e aree archeologiche di proprietà di Roma Capitale; che con la Legge Regionale n. 7 del 23 ottobre 2018 sono stati ampliati i confini del Parco;

che l'attuale contesto normativo, che conferisce l'attribuzione a Roma Capitale (art. 24.3a della L. 5 maggio 2009, n. 42) e per essa alla Sovrintendenza Capitolina, di concerto con il MiBACT, delle competenze relative alla valorizzazione dei Beni Culturali presenti nella città, offre, adesso, l'occasione di ridisegnare in modo organico e complessivo l'assetto della rete dei poli di fruizione dei complessi monumentali, soprattutto nelle zone sensibili, quale è il comprensorio della via Appia Antica;

che il Parco Regionale dell'Appia Antica, istituito con L.R. n.66 del 10.11.1988, annovera tra le sue competenze la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico e naturalistico presente nel territorio compreso nel perimetro del Parco;

che nell'attuale organico dell'Ente Parco sono presenti figure professionali esperte nella gestione e valorizzazione dei Beni Culturali presenti nel Parco;

che nell'attuale organico dell'Ente Parco sono presenti operatori con la qualifica di "addetti alla manutenzione" e di "addetti alla manutenzione delle Aree Archeologiche e degli immobili del Parco";

che, relativamente ai monumenti di competenza della Sovrintendenza ha avuto esito positivo la gestione, da parte del Parco Regionale dell'Appia Antica, delle attività culturali ai fini della valorizzazione, con particolare riguardo ai servizi di comunicazione ed educazione; che deve essere considerata soddisfacente la realizzazione da parte dell'Ente Parco, di interventi di manutenzione nelle aree di competenza della Sovrintendenza ricadenti nel comprensorio della via Appia Antica, nel territorio dei Municipi I, VII, e VIII;

che le attività sopra citate sono state realizzate in stretta e proficua collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina come da precedenti protocolli d'intesa (SC 381 del 9.04.2003, DD. Sovr.Com. 180 del 16.02.2007 e DD 339 del 30/03/2011);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

La Sovrintendenza Capitolina ed il Parco Regionale dell'Appia Antica intendono realizzare una collaborazione allo scopo di attuare interventi di manutenzione e valorizzazione, quali eventi, manifestazioni, visite guidate, attività didattiche, fruizione nelle aree archeologico-monumentali di competenza di Roma Capitale ubicate all'interno del Parco dell'Appia Antica.

Articolo 3

Durata della convenzione

Le attività della presente convenzione dovranno svolgersi in 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo di collaborazione, senza oneri per le Parti.

La convenzione sarà eventualmente rinnovabile per iniziativa di una delle Parti.

Art. 4

Modalità di svolgimento dell'attività

La Sovrintendenza e l'Ente Parco attueranno congiuntamente e concorderanno le modalità ed il calendario degli interventi di manutenzione, finalizzati alla valorizzazione ed alla fruizione dei siti di proprietà di Roma Capitale, presenti all'interno del perimetro del Parco.

La Sovrintendenza Capitolina dovrà approvare e, ove necessario, inviare per il parere di competenza agli organi periferici del MiBACT, i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività culturali che saranno realizzate dall'Ente Parco dell'Appia Antica nell'ambito del presente accordo; il calendario di tali attività verrà concordato tra i due Enti.

La direzione scientifica di tutte le attività finalizzate alla valorizzazione, alla promozione e alla fruizione del patrimonio archeologico e storico-artistico di proprietà di Roma capitale sarà curata dal personale tecnico-scientifico della Sovrintendenza.

La Sovrintendenza si riserva di concedere a terzi, per lo svolgimento di attività culturali, le aree di sua proprietà poste all'interno del Parco. L'utilizzo di dette aree sarà regolamentato da appositi protocolli operativi che dovranno stabilire, di volta in volta, le modalità dell'accordo.

Art. 5

Oneri di spesa e responsabilità

La realizzazione delle attività sopra indicate non comporta oneri di spesa per Roma Capitale.

In nessun caso una parte contraente può essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente protocollo.

Nell'ambito dell'organizzazione di tali eventi ed attività di spettacolo, gli organizzatori responsabili dell'evento dovranno operare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, nonché in materia assicurativa, contributiva e adempiere all'assolvimento degli obblighi SIAE, qualora previsti. Saranno a totale carico dei soggetti organizzatori degli eventi le eventuali spese per il personale intervenuto, per le attrezzature impiegate, nonché ogni forma di copertura assicurativa. Roma Capitale è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dallo svolgimento dei suddetti eventi, nell'ambito del presente protocollo.

Le varie forme di valorizzazione e promozione dovranno essere attuate in forme compatibili con l'aspetto, il decoro e il carattere storico-artistico del bene e rispondenti al valore dello stesso. Saranno considerate improprie tutte le attività e gli interventi non espressamente autorizzati dalla Sovrintendenza.

La partecipazione a bandi di finanziamento sia nazionali che europei, anche in collaborazione con altri Enti e Società, dovrà essere concordata tra le parti.

Articolo 6

Modifiche della Convenzione

Le Parti convengono, espressamente, che ogni variazione e/o modificazione del presente atto dovrà essere approvata mediante atto scritto.

La mancata applicazione, anche reiterata, di una o più pattuizioni stabilite nelle clausole contemplate dal presente atto, non potrà interpretarsi quale abrogazione tacita delle stesse.

Articolo 7

Comunicazioni

Ogni comunicazione o richiesta, riferibile al presente atto, dovrà essere effettuata per iscritto all'altra Parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalle Parti interessate.

Articolo 8

Responsabilità

In nessun caso una Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente atto.

Articolo 9

Risoluzione

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, avranno facoltà di risolvere di diritto il presente atto in caso di impossibilità, mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nello stesso previste.

Articolo 10

Gerarchia delle norme regolatrici e disciplina applicabile

I rapporti tra le Parti sono regolati in via graduata:

- dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti richiamati in ogni parte del medesimo;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti e accordi di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al punto precedente.

Articolo 11

Oneri fiscali derivanti dal presente atto

Il presente accordo, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, soltanto in caso d'uso.

Articolo 12

Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le Parti aderenti al presente atto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 13

Privacy

Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza prescritti dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e, pertanto, i dati ritenuti personali, indispensabili per l'attività oggetto del presente atto, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione dello stesso.

Articolo 14

Trattative

Le Parti dichiarano espressamente che il presente atto è stato oggetto di trattativa, interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano, quindi, applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma

Roma Capitale
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Il Sovrintendente
dott. Claudio Parisi Presicce

Firmato digitalmente da

CLAUDIO PARISI PRESICCE

Ente Regionale Parco dell'Appia Antica
Il Direttore
dott.ssa Alma Rossi

